

Asse n.1 – Misure per l'adeguamento della flotta comunitaria

**Misura n. 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
(art. 25, Reg. CE 1198/2006)**

1. Finalità della misura

Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.

La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
- garantire la conformità alle norme vigenti;
- soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 11.5 Reg. CE 2371/2002). Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

2. Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi del territorio della Regione Liguria alla data di pubblicazione del bando.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità di cattura del peschereccio;
- b) investimenti volti alla sostituzione del motore che può avvenire solamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, par. 3 del reg. (CE) n. 1198/2006 (come riportato al punto 8);
- c) investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
- d) investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca. Possono essere finanziati:
 - la sostituzione degli attrezzi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006;
 - prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria;
 - massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata dall'armatore, o dal proprietario, utilizzando i modelli di cui agli allegati 1, 2 e 8, e sottoscritti dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n. 445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Ufficio Produzioni Agroalimentari, Via Fieschi 15, 16121 Genova.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di domande presentate da richiedenti appartenenti ad un gruppo, per l'iniziativa riguardante l'acquisto e installazione del motore, le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.

Le domande possono essere presentate dal 01 febbraio al 31 marzo 2011; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Nel caso in cui il suddetto termine di presentazione coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

Le domande presentate dopo il predetto termine non sono ammissibili.

La domanda concorre alle risorse disponibili sul bilancio regionale per l'anno 2011.

La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione nel corso del 2011 al fine di garantire l'avanzamento finanziario del programma, attraverso la pubblicazione sul BURL contestualmente all'indicazione delle risorse disponibili.

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo devono essere indicati con chiarezza la denominazione ed il numero dell'asse e la misura cui il progetto fa riferimento, pena la non ammissibilità della domanda. Deve essere, inoltre, riportato l'indirizzo completo del richiedente il contributo.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 10, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla richiesta del nucleo tecnico di valutazione a pena di decadenza.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca.

Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio (*inserito nell'allegato 1*).

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

- essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca alla data di pubblicazione del bando;
- essere iscritto in uno dei compartimenti marittimi della Regione Liguria alla data di pubblicazione del bando;
- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda. Fa eccezione il caso di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate dall'Autorità marittima, e in caso di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo (ai sensi della Direttiva 94/57/CE e s.m.i.).

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda (*allegati 1, 2 e 8*):

1. preventivo (o contratto) del cantiere navale (originali o copie conformi);
2. riepilogo dei preventivi o fatture (*inserito nell'allegato 1*);

3. in caso di macchinari e attrezzature: fatture di ditte fornitrici (se si tratta di spese già effettuate) o:
- almeno un preventivo (originale o copia conforme) corredato da una dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornirà le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i due preventivi richiesti (ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali, mancata fornitura da parte delle ditte dei preventivi richiesti, ecc.); la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 8 al presente bando;
 - almeno 2 preventivi (originale o copia conforme) tra i quali va evidenziato quello prescelto.

Nel caso in cui siano presentati 2 preventivi, l'amministrazione procederà secondo i seguenti criteri:

- 1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- 2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- 3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

4. relazione tecnica:

- nel caso di intervento che incide sulla parte strutturale dell'imbarcazione, ivi compresa la sostituzione del motore, l'impiantistica di qualsiasi genere, la relazione tecnica descrittiva dell'intervento deve comprendere disegni, schemi impiantistica, prospetti di dettaglio;
- nel caso di interventi sulla selettività per la sostituzione di attrezzi da pesca ai sensi dell'art. 25, comma 7 lettera b) (i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario): relazione dettagliata che dimostri la maggiore selettività del nuovo attrezzo (ad esempio maggiore dimensione della maglia, sostituzione di un attrezzo a favore di uno meno impattante, ecc);
- nel caso di interventi sulla selettività degli attrezzi da pesca ai sensi dell'art. 25, comma 8 lettera b) del Reg. (CE) 1198/2006 (prima sostituzione per adeguamento alle misure tecniche previste dal Reg. 1967/2006 "Regolamento Mediterraneo"): relazione dettagliata che illustri le caratteristiche tecniche sia dell'attrezzo dismesso sia di quello adottato al fine di dimostrare la conformità alla normativa vigente.

La relazione tecnica deve inoltre contenere informazioni relative a:

- dimostrazione che l'intervento rispetta i requisiti prescritti al paragrafo *interventi ammissibili (riportare a quale tipologia di intervento si riferisce)*;
- crono programma e tempistica dei lavori (es. lavori avviati in data, da avviarsi entro, da concludersi entro, ecc.);
- assoggettabilità o meno del progetto di investimento ad autorizzazioni/obbligo di comunicazione, specificandone la tipologia e lo stato;
- esecuzione di opere non rientranti nell'ordinaria manutenzione.

5. documentazione attestante l'espletamento delle formalità necessarie alla realizzazione del progetto di intervento, comprensiva, qualora prevista, di planimetrie, piante, prospetti e sezioni o simile, riportanti stato attuale e futuro¹. In alternativa potrà essere presentata dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto (*inserito nell'allegato 2*). Nell'eventualità che per la realizzazione del progetto non sia necessaria alcuna autorizzazione, ciò dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione da parte del beneficiario (*modello di cui all'allegato 8*);
6. estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare, anche per verificare che la potenza del nuovo motore sia uguale o inferiore a quello sostituito;
7. certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) con le modalità di seguito riportate:
- in caso di domanda presentata dal proprietario-armatore: numero RIP dell'armatore;
 - in caso di domanda presentata da ditta proprietaria ed armatrice: numero RIP della ditta medesima;
 - in caso di domanda presentata da proprietario non armatore: numero RIP della ditta armatrice;
 - in caso di domanda presentata da ditta proprietaria ma non armatrice: numero RIP della ditta richiedente;

¹ E' il caso ad esempio della documentazione inerente l'obbligo di comunicazione lavori al RINA, in caso di interventi incidenti sulla parte strutturale dell'imbarcazione.

8. certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
9. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o legale rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda (*inserito nell'allegato 1*);
10. certificato della Camera di commercio con indicazione dello stato non fallimentare dell'impresa richiedente;
11. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente (*inserito nell'allegato 2*);
12. in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario all'investimento (*inserito nell'allegato 1*);
13. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, autocertificazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante (*inserito nell'allegato 2*);
14. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07 (*inserito nell'allegato 1*);
15. copia fotostatica della licenza di pesca (fronte e retro) conforme all'originale;
16. copia fotostatica del Ruolino d'Equipaggio conforme all'originale;
17. nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci;
18. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 11 "criteri di selezione";
19. nel caso l'imbarcazione sia in stato di disarmo da più di dodici mesi per danneggiamento non imputabile all'impresa armatrice richiedente il contributo, certificato dell'autorità marittima attestante la natura dell'evento dannoso non imputabile al richiedente;
20. nel caso l'imbarcazione sia in arresto temporaneo, documentazione atta a dimostrare detto stato;
21. Elenco della documentazione presentata.

Per attestare la conformità delle copie dei documenti agli originali utilizzare l'allegato 8.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

| SCAFO |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame; ▪ consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione; ▪ installazione degli alberetti di poppa e di prua; ▪ installazione dell'arcone di poppa; ▪ installazione del rullo di poppa; ▪ ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte; ▪ ristrutturazione della plancia; ▪ ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni |
| ATTREZZATURE PER LA PESCA |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.) |
| SISTEMAZIONE INTERNA |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ ristrutturazione degli alloggi e servizi per l'equipaggio. |
| IMPIANTI VARI |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianto elettrico; |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ gruppi elettrogeni; ▪ impianto di riscaldamento; ▪ impianto idraulico del verricello. ▪ acquisto e installazione del sistema idraulico; ▪ acquisto e installazione del sistema di trasmissione; ▪ acquisto e installazione dell'elica; ▪ pompa sentina. |
| ATTREZZATURE DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PESCATO |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro; ▪ macchine per il trattamento del pescato; ▪ macchine per la fabbricazione del ghiaccio; ▪ impianti frigoriferi; ▪ ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza). |
| SISTEMA DI PROPULSIONE |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> 1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire; 2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire; 3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante. <p>La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente; b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione; c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53); d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi; e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore. <p>Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:</p> $\text{potenza finale} \leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%}$ <p>dove:</p> $\text{potenza iniziale} = \text{potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni};$ $\text{riduzione di potenza del 20\%} = \text{il 20\% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante; ▪ acquisto e installazione di motore a metano; ▪ acquisto e installazione di motore ausiliario; ▪ acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico. |
| APPARECCHIATURE ELETTRONICHE |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, radar, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb; ▪ acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database |
| SELETTIVITA' ATTREZZI |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituzione attrezzi da pesca (al massimo due sostituzioni nel periodo 2007-2013) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 7 del Reg. (CE) 1198/2006; ▪ sostituzione attrezzi da pesca (prima sostituzione) purché nel rispetto delle condizioni |

| |
|--|
| definite dall'art. 25 comma 8 del Reg. (CE) 1198/2006; |
| ▪ la sostituzione degli attrezzi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006. |
| SPESE GENERALI |
| Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5% del totale delle spese e preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007. |

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato, compreso il montaggio;
- sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
- lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casce per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
- lavori di rifacimento dello scafo che per entità lascino prefigurare una nuova costruzione;
- spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
- contributi in natura²;
- spese relative ad opere in subappalto;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse previste dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

Per gli interventi di ammodernamento delle imbarcazioni, l'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante e per l'intero periodo di programmazione, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite secondo il metodo riportato nel Programma Operativo approvato (decisione CCI: 2007IT 14FPO001 del 11 novembre 2010).

Detto limite, nel caso di progetti presentati dai gruppi di navi come previsto all'articolo 25 paragrafo 4 del reg. (CE) 1198/2006, si riferisce ad ogni progetto e per singolo beneficiario.

Per gli interventi di ammodernamento possono essere ammessi a contributo progetti che prevedono, per singola imbarcazione, una spesa ammissibile minima di € 35.000,00, al fine di garantire il rispetto dei criteri di demarcazione con gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 50/2009 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura), approvati con Decisione comunitaria "C(2010)9199 definitivo" del 16/12/2010.

Quest'ultimo limite non si applica per le spese relative alla sostituzione degli attrezzi da pesca.

Il contributo a fondo perduto è modulato in base alla tipologia di intervento e di imbarcazione ed è pari a:

² I contributi in natura consistono nella fornitura di beni o servizi da parte dei beneficiari privati senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti.

| Tipologia di imbarcazione | Tipologia di intervento | Percentuale di contributo |
|--|--|---------------------------|
| Tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera (*) | interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" ad eccezione di quelle per la sostituzione del sistema propulsivo | 40% |
| Imbarcazioni della piccola pesca costiera (*) | interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" ad eccezione di quelle per la sostituzione del sistema propulsivo | 60% |
| Tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera (*) | interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" per la sostituzione del sistema propulsivo | 20% |
| Imbarcazioni della piccola pesca costiera (*) | interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" per la sostituzione del sistema propulsivo | 40% |

(*) Ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Reg. (CE) 1198/2006, per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

La Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare le risorse tra le diverse misure.

Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all'indicazione delle risorse.

10. Valutazione istruttoria e concessione dei contributi

La Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari provvede alla ricezione delle istanze precedentemente protocollate dall'ufficio Protocollo della Regione e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:

- numero progressivo;
- codice di misura (AP);
- anno di riferimento;
- sigla Regione Liguria (LI).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Il nucleo di valutazione, individuato dal Direttore Generale, entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande provvede a:

- svolgere la fase di istruttoria delle domande;
- effettuare il controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi sono concessi, in ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

Le domande ammissibili inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di fondi potranno essere finanziate con eventuali risorse disponibili in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, o a seguito di nuovi finanziamenti o di riallocazione di fondi sulla misura.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

La Regione, nei successivi sessanta giorni provvede con atto amministrativo ad approvare la graduatoria e a impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio;
- nominativo del beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato dalla Regione Liguria, su un campione pari almeno al 5% delle istanze di contributo presentate, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni interne.

In fase di verifica finale, la Regione controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione:

Per la formulazione della graduatoria, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi indicati nella tabella seguente:

| Descrizione | Valore |
|--|---|
| Progetti i cui lavori sono già conclusi | 3 |
| Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuovi posti | 2 (+ 1 per ogni nuovo posto) [Massimo punteggio attribuibile pari a 5] |
| Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi) | 5 |
| Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale | 5 |
| Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni | 2 |
| Progetti presentati da società nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna | 2 |
| Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: | |
| postazione di lavoro | 1 |
| postazione di lavoro plancia | 1 |
| postazione di lavoro sala macchine | 1 |
| alloggi | 1 |
| ormeggio | 1 |
| Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06 | 5 |
| Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca | 4 |
| Progetti presentati da società nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane di età inferiore a 32 anni | 5 |
| Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare a bordo: | |
| - celle frigorifere | 5 |
| - coibentazione celle frigorifere | |

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante); in caso di parità di punteggio fra progetti presentati alla stessa data, verrà assegnata priorità al progetto con una spesa richiesta minore.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare alla Regione la data di inizio lavori (*Allegato 3*). A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

Indipendentemente dalla durata dei progetti, gli stessi dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione entro 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 14.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste alla Regione che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi, e, comunque, entro il limite temporale massimo del programma.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

L'ufficio regionale competente valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

I beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro la durata della proroga sia dal punto di vista tecnico sia contabile.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo non è consentita la sostituzione dell'impresa armatrice, senza l'autorizzazione della Regione Liguria e il preventivo impegno dell'impresa che subentra a portare a termine l'iniziativa oggetto del finanziamento.

La mancata osservanza di tali vincoli determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato 4. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione presentata compilando l'allegato n. 5 al presente bando, corredata da relazione tecnica intermedia relativa agli interventi svolti;
2. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture;
 - la percentuale di realizzazione dei lavori.
3. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato n. 7*) nonché dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali (*allegato n. 8*). Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);
4. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro (da presentare qualora il certificato presentato all'atto di presentazione della domanda sia scaduto).

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione presentata compilando l'allegato n. 6 al presente bando, corredata da relazione tecnica conclusiva relativa agli interventi svolti;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti o altro documento per la verifica della trascrizione dei vincoli di cui al punto 15;
4. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture.
5. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.).
6. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro (da presentare qualora il certificato presentato all'atto di presentazione della domanda sia scaduto) e con dicitura antimafia qualora il contributo è superiore a € 154.937,00;
7. in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attesta che:
 - i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;

- detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre:
 - in caso di bonifico: copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito d'appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale stessa, unitamente all'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;
 - In casi di Ri.Ba: allegare la Ri.Ba. (qualora disponibile) e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
- b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno).
- c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- f) Carta di credito.
- g) Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata:
 - codice FEP nelle causali di pagamento/fatture, oppure
 - apposito timbro da apporre sulle fatture recante "Regolamento 1198/2006" ed il codice univoco progetto).

Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;

2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, sino al termine del 31 dicembre 2019 (data presunta di chiusura del programma operativo FEP in conformità all'articolo 87 del reg. (CE) n. 1198/2006³;

4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Liguria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

5. richiedere l'autorizzazione alla Regione Liguria alla sostituzione dell'impresa armatrice, qualora la sostituzione intervenga durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; l'impresa che subentra deve impegnarsi a portare a termine l'iniziativa oggetto del finanziamento;

6. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (di cui all'articolo 32 del Reg (CE) n. 498/2007).

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

³ L'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006 prevede l'obbligatorietà di conservazione della documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. È inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del "Manuale sulle verifiche di I livello" elaborato in seno alla cabina di Regia e del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria".

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

- a. rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge;
- b. previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
 - per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
 - per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
 - per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
 - per la mancata richiesta dell'autorizzazione alla sostituzione dell'impresa armatrice (punto 5 paragrafo 17);
 - per l'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 17.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Cumulo degli aiuti pubblici

Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile, determinato in base ai parametri fissati dall'art. 9 del Reg. CE 2792/99, il peschereccio, oggetto di contributi pubblici, può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

21. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Reg. (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

22. Riferimenti normativi

- ♦ Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- ♦ Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- ♦ Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- ♦ Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione CCI: 2007IT 14FPO001 del 11 novembre 2010;
- ♦ Delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 03/10/2008;
- ♦ Decreto del Direttore n. 400 del 17.11.2008 che istituisce la pista di controlli di primo livello contenente i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito del FEP e ss.mm.ii.;

- ♦ "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria" approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010.